



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
QUALITÀ AMBIENTALE

Firenze, 15/10/2015

Prot. N° 0544187 del 15/10/2015

Da citare nella risposta
Cl. 08 Cat. 10 Cas. N°
Risposta alla lettera del 15/09/2015

N°0475685
Allegati n°1

P.E.C.

Allo Studio Legale Avv.ti Marco Nicastro e Silvia Guerra

Via Carlo Liviero, 2/D
06012 Città di Castello (PG)
marco.nicastro@avvocatiperugiapec.it
avvsilviaguerra@puntopec.it

e, p.c. Comune di Scarperia e San Piero

Servizio IV-Edilizia e Urbanistica
Piazzetta del Comune, 1
50038 San Piero a Sieve

OGGETTO: Richiesta di riesame in autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies, 21-septies, 21-octies e 21-nonies L. 241/90 dell' Atto dirigenziale n. 2410 del 23.06.2014 della Provincia di Firenze — U.O. Direzione Urbanistica e Ambiente — Ambito Ambiente presentato in data 15/09/2015 alla Città Metropolitana di Firenze in merito al Procedimento Unificato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 39/2005 per l'autorizzazione e l'esercizio della centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 Mwe da ubicarsi nel Comune di Scarperia e San Piero (FI). Proponente: Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l.

Con riferimento alla richiesta in oggetto di riesame in autotutela ai fini della revoca e/o annullamento dell'Atto dirigenziale 2410/2014, presentata da codesto Studio legale in data 15/09/2015 con prot. 0475685, con la presente si fornisce risposta ai punti sollevati nella richiesta di riesame:

1. "Violazione del Regolamento Urbanistico Comunale di Scarperia, approvato con delibera C.C. n.13 del 28.01.2010": nella richiesta di riesame viene sollevata l'ipotesi di illegittimità dell'autorizzazione perché l'insediamento dell'impianto è ritenuto in contrasto con il Regolamento Urbanistico Comunale. Si fa presente che l'espressione di compatibilità urbanistica è di competenza dell'Amministrazione Comunale che ha rilasciato parere favorevole nel corso dei lavori della conferenza dei servizi. Con nota ns.prot. 0514666 del 02/10/2015 è stata trasmessa l'istanza all'Amministrazione comunale, con la richiesta di fornirne le relative controdeduzioni. In data 15/10/2015 il Comune di Scarperia e San Piero ha confermato il proprio parere precedentemente espresso in Conferenza dei Servizi, anche secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 15/10/2015, che si allega alla presente.

2. "Violazione della normativa comunitaria (Direttiva 2011/92/UE) in merito ad assoggettabilità alla procedura di V.I.A.": l'impianto a biomasse, con potenza pari a 0.999Mw, autorizzato con AD 2410/2014 non era soggetto alle procedure di cui alla LR10/2010 poiché con potenza inferiore la soglia prevista nell'allegato B2 della stessa legge regionale, il quale prescrive al punto e) "la procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia per gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW".

La richiesta di riesame fa presente che la normativa comunitaria (Direttiva 2011/925/UE) "prevede che, nell'individuare gli impianti da sottoporre a V.I.A. occorre tenere conto oltre che della soglia di potenza dell'impianto, anche di altri criteri (previsti dall'Allegato II della direttiva) (...)".

Città Metropolitana di Firenze
Via G.S. Mercadante n.42 – 50144 Firenze
tel. 055 2760826
fax 055 2761255
energia@cittametropolitana.fi.it
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
<http://www.cittametropolitana.fi.it/>

P.O. QUALITÀ AMBIENTALE

E
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017048/2015 del 16/10/2015
Firmatario: FABRIZIO POGGI, TOMMASO VALLERI



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
QUALITÀ AMBIENTALE

La Direttiva 2011/925/UE è stata recepita dalla normativa nazionale con il D.L.91/2014 nel quale all'art. 15 c.1 lett.c) rimanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Ambiente, nel quale *“sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V”*.

Il Ministero dell'Ambiente con le Linee Guida stabilite nel DM 30/03/2015, ha integrato i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente. La sussistenza dell'insieme degli ulteriori criteri comporta una riduzione massima del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale.

Si fa presente che, anche se l'impianto in questione fosse soggetto ai nuovi parametri indicati nelle Linee guida e pertanto la soglia dimensionale (pari a 50 MW) per la quale l'impianto ricadesse nella verifica di assoggettabilità di V.I.A. fosse ridotta del 50% e quindi la nuova soglia da considerare fosse quindi di 25MW, la potenzialità dell'impianto in oggetto (0,999 MW) resterebbe comunque al di sotto della soglia.

Inoltre si fa presente che L'Atto Dirigenziale 2410 è stato pubblicato in data 23/06/2014, mentre il D.L.91/2014, e convertito con legge n.116 del 11/08/2014, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 24-6-2014 e Le Linee Guida del DM 30/03/2015 sono state pubblicate nella GU n.84 del 11/04/2015.

3. “Violazione della normativa comunitaria e statale che prescrive obblighi informativi incombenti sui presentatori del progetto e sull'autorità competenti”: si fa presente che l'intervento è stato autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 387 del 29/12/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* ed ai sensi della la L.R. n. 39 del 24/02/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*. Le norme citate non prevedono la pubblicazione dell'avvio del procedimento. Le procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento sono obbligatorie, ai sensi del art.52-ter del D.P.R. n.327/2001, qualora si renda necessario avviare l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, eventualità non contemplata nel procedimento in questione.

4. “Indisponibilità in capo della Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. delle aree su cui deve essere realizzato l'impianto”: il Proponente, al momento della presentazione dell'istanza avvenuta in data 03/02/2014, ha consegnato la seguente documentazione atta a dimostrare la disponibilità dell'area oggetto dell'intervento:

- scrittura privata per accordo preliminare di vendita (regolarmente registrato in data 21/11/2013) fra la proprietà dell'area oggetto dell'intervento, Soc.CHIMA FLORENCE s.p.a. e la Pianvallico S.p.a;
- appendice all'accordo di cui sopra (regolarmente registrato in data 31/01/2014);

Città Metropolitana di Firenze
Via G.S. Mercadante n.42 – 50144 Firenze
tel. 055 2760826
fax 055 2761255
energia@cittametropolitana.fi.it
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
<http://www.cittametropolitana.fi.it/>

P.O. QUALITÀ AMBIENTALE



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
QUALITÀ AMBIENTALE

- atto di assenso della Soc. Pianvallico alla Soc. Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l., e sottoscritto dalla Soc. CHI-MA, per la presentazione dell'istanza di A.U. per la realizzazione dell'impianto.

Si ritiene che la documentazione succitata sia stata sufficiente a dimostrare la disponibilità in capo al Proponente dell'area. Le norme settoriali (art.12 c.4 bis D.Lgs. 387/2003 e art. 14.14 delle Linee guida emanate con D.M. 10.06.2010) non prescrivono infatti che la titolarità dell'area sia dimostrata mediante uno specifico titolo di possesso (contratto di proprietà, affitto, comodato) già stipulato ed in vigore al momento della presentazione dell'istanza, bensì la dimostrazione che il soggetto proponente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'istanza. Si ritiene inoltre che la titolarità dell'area non possa essere pretesa precedentemente alla presentazione dell'istanza in quanto il Proponente stesso non può prevedere la conclusione positiva o meno dell'iter autorizzativo.

Il Responsabile PO
Qualità Ambientale
(*Geom. Fabrizio Poggi*)

L'istruttore tecnico
U.O. Valutazioni ambientali, energia ed acustica
(*Per. agr. Tommaso Valleri*)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002, del T.U. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso il sistema della Provincia di Firenze. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale il documento si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Provincia di Firenze”

Città Metropolitana di Firenze
Via G.S. Mercadante n.42 – 50144 Firenze
tel. 055 2760826
fax 055 2761255
energia@cittametropolitana.fi.it
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
<http://www.cittametropolitana.fi.it/>

P.O. QUALITÀ AMBIENTALE